



COMUNE DI TRIPI
CITTÀ' METROPOLITANA DI MESSINA



www.abakainon.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO “TERRE DI ABAKAINON”

- SOMMARIO -

Art. 1 - Finalità e titolarità del marchio

Art. 2- Denominazione e logo

Art. 3- Zona di produzione

Art. 4- Concessione e requisiti per l'uso del Marchio.

Art. 5- Beni e Servizi per i quali il Licenziatario può avvalersi del Marchio

Art. 6- Domanda di concessione in uso

Art. 7- Controllo dei requisiti e delle condizioni

Art. 8- Elenco dei licenziatari

Art. 9- Obblighi del licenziatario

Art. 10- Adempimenti dell'Ente

Art. 11- Provvedimenti sanzionatori

Art. 12- Controversie

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO "TERRE DI ABAKAINON"

Art.1

Finalità e titolarità del marchio

Il Comune di Tripi intende tutelare e promuovere la valorizzazione dei beni prodotti e dei servizi erogati dalle aziende, siano esse gestite da persone fisiche, giuridiche e/o enti che operano nel territorio del Comune di Tripi. Un territorio caratterizzato da omogeneità geografica e paesaggistica che fonda le sue radici sull'area dell'antica città siculo-greca di Abakainon che ha permesso, alle comunità residenti, di coltivare la propria identità culturale, perpetuando mestieri, usi e costumi. Da qui l'idea di creare un marchio di forte richiamo identitario del luogo, capace di comunicare e dare visibilità alle eccellenze produttive del territorio, patrimonio della nostra cultura e tradizione.

A tal fine il Comune di Tripi provvede alla registrazione del marchio collettivo "Terre di Abakainon", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.

Il Marchio deve intendersi come elemento di identificazione territoriale ma anche di qualità e di garanzia. Il Marchio è stato istituito con delibera di Giunta Municipale n. 118 del 09/05/2022, poi modificata con delibera di Giunta Municipale n 184 del 30/10/2023.

Il Comune di Tripi concederà, quindi, in uso il Marchio ai licenziatari che si dimostrino in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e che si obblighino ad utilizzare il Marchio medesimo nel rispetto della normativa vigente nonché dei termini e delle modalità previste nel presente Regolamento.

L'Istituzione del Marchio è finalizzato dunque a:

- Sviluppare e valorizzare la cultura economica propria delle imprese che operano nel territorio ricompreso nel Comune di Tripi;
- Costituire strumento di riferimento per la promozione e valorizzazione del territorio medesimo;
- Migliorare e assicurare un adeguato livello qualitativo per i beni prodotti e per i servizi erogati;
- Promuovere e sostenere, in riferimento ai beni ed ai servizi sopra indicati, la visibilità delle produzioni e la commercializzazione nei mercati locali, nazionali ed internazionali;
- Favorire la costituzione di reti di imprese e di programmi di attività comuni e condivisi;
- Promuovere i prodotti ed i servizi tipici tradizionali;
- Valorizzare l'attività di quei licenziatari che innovano ed investono nella ricerca;
- Migliorare i processi aziendali verso una migliore sostenibilità ambientale ed una valorizzazione delle risorse umane;
- Diffondere e valorizzare l'immagine dei prodotti e dei servizi presso i consumatori, siano essi cittadini o/imprese;
- Salvaguardare la tradizione e le capacità imprenditoriali e lavorative dei licenziatari sotto un unico *brand*.

Art.2

Denominazione e logo

Il Marchio è verbale e consiste nella denominazione "Terre di Abakainon" e, nello stesso tempo, anche figurativo e consiste nel logo-tipo di seguito riportato, rappresentato da un semicerchio riprodotto un

meandro greco che racchiude al suo interno una colonna in stile ionico e sul capitello di quest'ultima la riproduzione di una moneta del conio di Abakainon, riportante un volto umano con la scritta ABA, tutto in bianco e nero.



Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione dei prodotti e dei servizi considerata nel presente Regolamento è esclusivamente il territorio del Comune di Tripi.

Art. 4

Concessione e requisiti per l'uso del Marchio.

Il Comune concederà in uso il Marchio ai licenziatari che, al momento della presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di seguito riportati, con le modalità di cui all' art. 6.

Il Comune concederà in uso il marchio ai licenziatari che:

- a) Abbiano sede nel territorio comunale o che svolgano la propria attività in stabilimenti o uffici collocati nel territorio comunale;
- b) Operano nel rispetto dei seguenti principi: utilizzo prodotti del territorio, qualità dei prodotti e dei processi produttivi, sicurezza e salubrità dei prodotti, salvaguardia ambientale, risparmio energetico, corretta gestione dei rifiuti ed il riciclaggio degli stessi, la tutela del consumatore.
- c) Non siano assoggettati a fallimento.
- d) Diano rilievo e procedano a valorizzare l'originalità nell'uso dei prodotti della tradizione di Abakainon (relativamente alle categorie attinenti al settore alimentare).

Art. 5

Beni e Servizi per i quali il Licenziatario può avvalersi del Marchio

Il Marchio può essere concesso in uso ai licenziatari che producano i seguenti beni e/o erogino i seguenti servizi raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi:

classe 29- carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte, formaggio, burro, yogurt e altri prodotti caseari; olii e grassi commestibili;

classe 30- pasta, farine e preparati di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; miele, aceto, salse, condimenti, erbe conservate;

classe 31- prodotti dell'agricoltura, orticoli e forestali, frutta e ortaggi freschi, erbe aromatiche fresche; piante e fiori naturali;

classe 43- servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei;

classe 26- merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali, decorazioni per capelli; capelli finti.

classe 27- tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie, non in materia tessile.

classe 14- metalli preziosi e loro leghe; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose e semipreziose; orologeria e strumenti cronometrici.

classe 21- utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pentole e vasellame, eccetto forchette, coltelli e cucchiaini; pettini e spugne; spazzole eccetto i pennelli; materiali per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia; vetro grezzo o semilavorato tranne il vetro da costruzione; vetreria, porcellana e maiolica.

Art. 6

Domanda di concessione in uso

Il licenziatario che intenda assumere in uso il Marchio deve farne istanza al Comune di Tripi al seguente indirizzo mail protocollo@comune.tripi.me.it o pec protocollo@pec.comune.tripi.me.it, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune medesimo, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui meglio in precedenza e contenente la specifica ed espressa assunzione dell'impegno, da parte del licenziatario istante, a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento (di seguito "istanza").

La licenza in uso del marchio ha durata triennale. Scaduto il triennio, il licenziatario è tenuto a ripresentare l'istanza e tutta la documentazione sopra indicata attestante il possesso dei requisiti previsti affinché allo stesso possa essere, ricorrendone i requisiti, nuovamente concesso in uso il marchio.

L'istanza deve contenere i seguenti dati:

- a) generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, p.iva)
- b) numero di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio
- c) copia del documento unico di regolarità contributiva (Durc o altra documentazione equipollente)
- d) dichiarazione di presa visione del presente Regolamento
- e) dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente
- f) una o più schede di prodotto (o servizio) corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti o servizi per i quali si vuole utilizzare il marchio
- g) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione in un apposito elenco comunale e delle necessità istituzionali e di promozione del marchio.

h) Il possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dall' art. 4 del presente regolamento.

All'istanza andrà allegata la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui sopra.

Art. 7

Controllo dei requisiti e delle condizioni

Il Comune, con apposita commissione istituita da esperti, a titolo gratuito, completa l'istruttoria relativa alla valutazione delle istanze e comunica agli istanti l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- a) L'accoglimento della stessa e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo numero di iscrizione
- b) Rigetto della domanda di iscrizione
- c) Il rinvio al supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori, ove possibile.

Le imprese concessionarie, quindi iscritte nell'apposito elenco comunale di cui al successivo art. 8, ricevono l'apposita autorizzazione d'uso del marchio, anche in vettoriale, giusta raffigurazione riportata all'art. 2.

Il marchio potrà essere apposto in locandine, carta intestata, cartellonistica, pubblicità, internet, etc.

La concessione dura 3 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 3 anni a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del marchio.

Il Comune di Tripi effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio ed il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'elenco.

Gli incaricati del Comune possono accedere in qualsiasi momento, in orari di apertura, senza obbligo di preavviso, nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'elenco, per i controlli di cui sopra.

Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli al Comune anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati al successivo art. 10.+

Art. 8

Elenco dei licenziatari

Il Comune istituisce l'Elenco dei licenziatari, nel quale, oltre ai dati identificativi di ciascuno di essi, sono contenuti gli estremi della licenza d'uso, con l'indicazione dei beni e dei servizi in relazione a cui la stessa è stata concessa.

Art. 9

Obblighi del licenziatario

Il licenziatario è tenuto al rispetto degli obblighi di seguito meglio indicati:

1. Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio, non modificare in alcun modo il logo del marchio e non registrare, né comunque, utilizzare simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
2. Rispettare le norme vigenti ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
3. Impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con il Comune;
4. Fornire periodicamente le informazioni e l'eventuale documentazione a supporto che il comune riterrà necessarie per verificare il corretto utilizzo del marchio. Fornire all'incaricato del comune ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta;
5. Cooperare alla realizzazione delle attività promosse del comune per valorizzare il marchio.

Il licenziatario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa avanzata da terzi nei confronti del licenziatario medesimo per causa, ragione e/o titolo connessi e/o conseguenti e/o comunque discendenti dall'utilizzo del marchio in riferimento ai beni da esso prodotti e/o ai servizi da esso erogati.

Il licenziatario è, altresì, tenuto a cessare o sospendere l'uso del marchio, senza pretesa risarcitoria alcuna, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perdesse definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio.

Art. 10

Adempimenti dell' Ente

Il Comune di Tripi si impegna nella promozione degli aderenti in fiere, convegni, congressi locali, nazionali ed internazionali alle quali parteciperà o che provvederà ad organizzare direttamente.

Art. 11

Provvedimenti sanzionatori

Il Comune di Tripi può applicare i seguenti provvedimenti:

- a) *Diffida*- nel caso di atti di lieve entità ;
- b) *Censura* – nel caso di atti più gravi che rischino concreta compromissione della corretta immagine del marchio
- c) *Revoca*- nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

Art. 12

Controversie

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di riferimento.